



**Ce.Se.Vo.Ca.**  
**Centro Servizi per il Volontariato di Capitanata**

**Breve approfondimento: "Onlus di diritto; Le attività commerciali e produttive marginali"**

Il comma 5 dell'articolo 30 ribadisce che sono considerate Onlus di diritto (secondo l'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 460/97) solo le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri che non svolgono attività commerciale al di fuori di quella marginale.

Il comma fornisce, quindi, una norma interpretativa della legge 266/91 sul volontariato e del decreto ministeriale del 25 maggio 1995: le agevolazioni fiscali previste per le Onlus di diritto (e quindi anche per le OdV) non possono essere quindi estese invece a quelle organizzazioni di volontariato che svolgono attività commerciale non marginale.

**Pertanto, le organizzazioni di volontariato che hanno partita Iva e che svolgono attività commerciale perdono lo status di "Onlus di diritto" e, di conseguenza, sono obbligate all'invio della dichiarazione prevista dal comma 1.**

Attenzione che una posizione Iva attiva, anche per le OdV, è indicatore presuntivo di commercialità continuativa.

**Le attività commerciali e produttive marginali consentite sono individuate dal decreto ministeriale 25 maggio 1995:**

1. attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato;
2. attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
3. cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempre che la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
4. attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
5. attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell'articolo 111 comma 3 del Tuir, verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione.

Si ricorda che le attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e, in forza dell'articolo 8, comma 2, della legge 266/91, non sono soggette a IVA qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. Si tratta in ogni caso di attività tese alla realizzazione degli obiettivi della OdV senza utilizzo degli strumenti tipici della concorrenza sul mercato (art. 2 D.M. 25 maggio 1995).

